

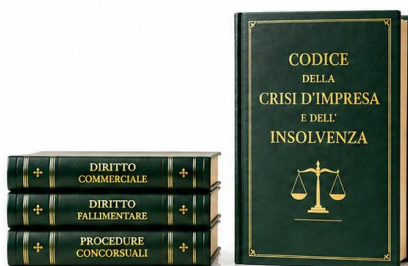


Osservatorio Giurisprudenziale

*Nota di Approfondimento
n. 26 del 31 agosto 2026*

*Procura speciale digitale per il ricorso in cassazione: il file PDF
“rimaterializzato” non basta senza la busta crittografica*

Cass. civ., Sez. I, ordinanza 13 luglio 2026 (dep. 19 agosto 2026), n. 24708/2026 — Pres. Terrusi — Est. D'Aquino



CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL' INSOLVENZA D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14 TESTO VIGENTE



DESTINATARI

Professionisti della crisi d'impresa e dell'insolvenza

- Gestori della crisi
- Avvocati
- Commercialisti
- Curatori
- Liquidatori giudiziali
- Advisor
- Componenti O.C.C.

1. **Massima**
2. **Il caso: procura apparentemente digitale, ma depositata solo in PDF**
3. **La regola tecnica: la firma CAdES vive nel file .p7m, non nella copia PDF**
4. **Improcedibilità del ricorso e impossibilità di sanatoria postuma**
5. **Rilievo pratico**
 - ✓ **Per il difensore cassazionista**
 - ✓ **Per le parti e le organizzazioni che rilasciano procure digitali**
 - ✓ **Per le cancellerie e per il controllo preliminare degli atti**
6. **Raccordo con il quadro giurisprudenziale**
7. **Indicazioni conclusive**

1. Massima

Nel giudizio di cassazione, la procura speciale rilasciata su documento informatico separato e sottoscritta digitalmente dalla parte non è validamente depositata quando sia prodotta soltanto in formato PDF, quale copia “rimaterializzata” dell’originario documento informatico, senza il file nativo idoneo a conservare l’evidenza della firma digitale.

Per la firma CAdES, l'autenticità della sottoscrizione è verificabile solo mediante la busta crittografica, ossia il file con estensione .p7m che incorpora il certificato di firma e assicura autenticità, integrità e non ripudio.

In difetto, la procura è mancante o inesistente, il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c., e il vizio non è suscettibile di sanatoria postuma nel giudizio di legittimità.



2. Il caso: procura apparentemente digitale, ma depositata solo PDF

La decisione muove da una vicenda concorsuale, ma il suo interesse trascende il merito fallimentare: la Corte non esamina i sei motivi di ricorso perché ritiene preliminare e assorbente la verifica della procura speciale.

Il documento notificato e depositato era un PDF recante il nome del legale rappresentante e l'autentica del difensore; mancava, tuttavia, il supporto informatico capace di dimostrare che quella procura fosse stata effettivamente sottoscritta digitalmente dalla parte.

Il dato qualificante è che la parte ricorrente ha tentato di ricostruire ex post la sequenza informatica della sottoscrizione, sostenendo che la procura fosse stata firmata in formato CADES prima della notificazione del ricorso.

La Corte sposta però l'attenzione dal fatto storico della firma al modo in cui esso deve entrare nel processo: non basta allegare che un documento sia stato firmato digitalmente, né produrne una rappresentazione visiva; occorre depositare il file che renda giuridicamente verificabile la sottoscrizione.

3. La regola tecnica: la firma CADES vive nel file .p7m, non nella copia PDF

Il passaggio più rilevante, sul piano dogmatico, è la distinzione tra contenuto rappresentativo del documento e valore giuridico della sottoscrizione digitale. Il PDF consente di leggere il testo della procura, ma non prova, di per sé, la provenienza del documento informatico originario.

L'art. 83, terzo comma, c.p.c., letto con le regole tecniche del processo telematico, ammette la procura informatica separata solo se il documento sottoscritto digitalmente sia congiunto all'atto e depositato in modo da conservare la verificabilità della firma.

Per la firma CADES, tale verificabilità risiede nel file .p7m: la busta crittografica "incapsula" il documento, il certificato e le informazioni necessarie al controllo dell'identità del sottoscrittore e dell'integrità del file.

La rimaterializzazione in PDF recide questo nesso tecnico-giuridico. Ne deriva una regola di metodo: nel processo telematico la forma digitale non è una semplice modalità di trasmissione, ma parte della fattispecie documentale richiesta per l'esistenza processuale della procura.



4. Improcedibilità del ricorso e impossibilità di sanatoria postuma

La Corte qualifica il vizio non come mera irregolarità formale, ma come difetto di deposito della procura speciale richiesta dall'art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c.

La procura depositata, infatti, è priva della sottoscrizione del cliente in forma giuridicamente apprezzabile; manca dunque il presupposto documentale che consente di riferire alla parte la volontà di proporre il ricorso per cassazione.

Neppure la successiva produzione dell'estratto della firma digitale, avvenuta con la richiesta di decisione ex art. 380-bis c.p.c., può rimediare al difetto originario.

Nel giudizio di legittimità non opera la sanatoria postuma del difetto di procura prevista dall'art. 182 c.p.c. per il giudizio di merito: la disciplina degli artt. 365, 366 e 369 c.p.c. presidia in modo autonomo e rigoroso l'anteriorità e la prova del potere rappresentativo davanti alla Corte di cassazione.

5. Rilievo pratico

✓ Per il difensore cassazionista

La pronuncia impone una verifica operativa stringente: se la procura è firmata digitalmente dal cliente, il deposito deve riguardare il documento informatico idoneo a conservare e rendere verificabile quella firma, non una sua copia PDF.

La presenza dell'autentica del difensore non compensa la perdita dell'evidenza informatica della sottoscrizione. In particolare, per le firme CADES occorre conservare e depositare il file .p7m, evitando conversioni o stampe che privino il documento della sua struttura crittografica.

✓ Per le parti e le organizzazioni che rilasciano procure digitali

Quando il mandante è una società o un ente, la procura digitale deve consentire non solo l'identificazione del sottoscrittore, ma anche la verifica della sua riferibilità alla parte rappresentata.

È quindi opportuno che il documento contenga una chiara indicazione della qualità del firmatario, dei dati societari essenziali e del collegamento con il ricorso cui la procura accede, oltre a essere firmato e trasmesso nel formato informatico nativo.

✓ Per le cancellerie e per il controllo preliminare degli atti

La decisione rafforza il ruolo del controllo sul fascicolo telematico: ciò che rileva non è la dichiarazione difensiva secondo cui la firma digitale sarebbe stata apposta, ma la disponibilità nel fascicolo del file che consente di verificarla.

In mancanza, il vizio è destinato a produrre un esito definitivo immediato, anche tramite il procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c.

6. Raccordo con il quadro giurisprudenziale

L'ordinanza si colloca nel solco della giurisprudenza che distingue tra nullità sanabile dell'atto processuale informatico e difetto radicale della procura speciale. Da un lato, le Sezioni Unite n. 6477/2024 hanno valorizzato il raggiungimento dello scopo per il ricorso informatico privo di firma digitale quando la paternità dell'atto emerga da elementi qualificanti; dall'altro, la procura speciale per il ricorso in cassazione resta soggetta a un regime autonomo, nel quale anteriorità, specialità e deposito costituiscono condizioni essenziali di procedibilità.

Il richiamo a Cass., Sez. U., n. 10266/2018 e a Cass., Sez. U., n. 37434/2022 serve a ribadire che, davanti alla Corte di cassazione, non vi è spazio per una ricostruzione postuma del potere rappresentativo quando il documento depositato non sia idoneo a integrare la procura speciale.

Il formalismo, in questo ambito, non è fine a sé stesso: presidia la certezza della volontà impugnatoria e la stabilità del contraddittorio nel giudizio di ultima istanza.

7. Indicazioni conclusive

Il principio operativo è netto: nel processo civile telematico non basta che la procura sia stata, in origine, firmata digitalmente; occorre che tale firma sia depositata in modo verificabile.

Per il professionista, la regola pratica è conservare e depositare il formato nativo della sottoscrizione digitale, soprattutto quando si tratti di firma CAdES.

La perdita della busta crittografica trasforma un documento apparentemente completo in una procura giuridicamente inesistente ai fini del giudizio di cassazione.





PRESIDIUM
DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LEX CRISIS

— EDIZIONI SCIENTIFICHE —

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

L'Osservatorio Giurisprudenziale raccoglie, analizza e commenta le più rilevanti pronunce in materia di crisi d'impresa e sovraindebitamento, con note di approfondimento a supporto di professionisti e operatori del diritto.



IL NOSTRO IMPEGNO

Diffondere cultura giuridica di qualità, favorire l'interpretazione delle norme e promuovere buone prassi al servizio della collettività.



IL NOSTRO OBIETTIVO

Essere un punto di riferimento autorevole e indipendente per l'aggiornamento giuridico in materia di crisi e sovraindebitamento.



A CHI CI RIVOLGIAMO

Avvocati, gestori della crisi, curatori, liquidatori, consulenti d'impresa e tutti gli operatori del diritto.

SCARICA GRATUITAMENTE
TUTTE LE NOTE DELL'OSSERVATORIO



www.presidiumdebitores.it

LE NOSTRE COLLANE



Nota di Approfondimento
Osservatorio Giurisprudenziale



Quaderni del
Comitato Scientifico



Vademecum Operativi



Approfondimenti Normativi



Linee Guida e Prassi



SEDE NAZIONALE
Via Ludovisi n. 35
00187 Roma



Tel. 06 87168009



info@presidiumdebitores.it



www.presidiumdebitores.it



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LA RETE NAZIONALE DEGLI O.C.C. PRESIDIO DEBITORES



500+
GESTORI



37
TRIBUNALI



40+
SEDI OPERATIVE



PIEMONTE

- OCC TORINO



LOMBARDIA

- OCC ROZZANO
- OCC MILANO
- OCC BERGAMO
- OCC BRESCIA



VENETO

- OCC JESOLO (VE)



EMILIA-ROMAGNA

- OCC BOLOGNA
- OCC FERRARA
- OCC PIACENZA
- OCC MODENA
- OCC RAVENNA
- OCC FORLÌ
- OCC RIMINI



ABRUZZO

- OCC TERAMO
- OCC AVEZZANO



LAZIO

- OCC ROMA
- OCC FROSINONE
- OCC CASSINO
- OCC RIETI
- OCC VITERBO
- OCC CIVITAVECCHIA



PUGLIA

- OCC BARI
- OCC TRANI
- OCC BRINDISI
- OCC LECCE
- OCC TARANTO



CAMPANIA

- OCC NAPOLI
- OCC NAPOLI NORD
- OCC NOLA
- OCC SANTA MARIA C.V.
- OCC TORRE ANNUNZIATA
- OCC NOCERA INFERIORE
- OCC SALERNO
- OCC AVELLINO
- OCC BENEVENTO



CALABRIA

- OCC COSENZA



SICILIA

- OCC AGRIGENTO
- OCC TRAPANI



Scopri tutte le sedi
della Rete Italia su

www.presidiumdebitores.it



AL FIANCO DI CHI VUOL RIPARTIRE.

CONSUMATORI • IMPRESE • PROFESSIONISTI



COMPETENZA

Professionisti qualificati
al servizio dei cittadini
e delle imprese



PRESENZA

Una rete capillare
su tutto il territorio
nazionale



SOLUZIONI

Strumenti efficaci
per la composizione
della crisi



RETE ITALIA

Un'unica grande rete
per essere sempre
al tuo fianco